



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON ROBERTO MALGESINI

Via Guer snc, 22015 Gravedona ed Uniti (CO)

Cod. Mecc. COIC81900L - C.F. 93006970136 – C.U.U. UF9DZA

Email: coic81900l@istruzione.it - PEC: coic81900l@pec.istruzione.it

Sito: www.icmalgesini.edu.it

Tel. 0344 85217

DECISIONE A CONTRARRE

(ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a), b) del D.Lgs. 36/2023)

Per un importo pari a: € 14.850,00 più IVA se dovuta
Tramite: TD MEPA 6085194
CIG: BAB26983F9
Per: Realizzazione progetto "Un piccolo grande inizio"
Oggetto: Fornitura di servizi di assistenza specializzata infanzia prescolare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTO la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. n. 129/2018;

VISTO il Regolamento attività negoziale dell'Istituto;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2026, regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto;

VISTO il contributo del Comune di Peglio finalizzato alla realizzazione del progetto "Un piccolo grande inizio";

VISTA In particolare la convenzione assunta a protocollo con n. 2101/2026 Comune di Peglio e I.C. Don Roberto Malgesini hanno inteso sostenere azioni volte a favorire l'incremento del numero di bambini che possono accedere al servizio educativo 0-3 anni, offrendo ai piccoli opportunità di crescita, ulteriori e diversificate, rispetto a quelle della famiglia e, in particolare, agevolando le famiglie a basso reddito relativamente alle spese connesse alla retta di frequenza;

VISTE le deliberazioni degli OO.CC.;

DATO ATTO Che l'obiettivo mira ad assicurare l'effettiva utilizzazione delle risorse assegnate al Comune di Peglio con il fondo di solidarietà comunale a titolo di potenziamento del servizio asilo nido;

VISTO il Dlgs n.36/2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la Legge 241/90, per quanto riguarda i Principi generali dell'attività amministrativa non regolati D.Lgs 36/23;

VISTO	in particolare l'articolo 1 del D.Lgs 36/23, Principio del risultato, commi 1 e 2, che richiede il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo e la concorrenza tra operatori funzionale a conseguire il miglior risultato;
VISTO	in particolare l'articolo 1 del D.Lgs 36/23, Principio del risultato, comma 4, che indica come il risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
VISTO	in particolare l'articolo 2 del D.Lgs 36/23, Principio della fiducia, commi 1 e 2, che basa la reciproca tra funzionari ed operatori economici su un'azione legittima, corretta e trasparente sulle valutazioni e sulle scelte operate dai pubblici funzionari;
VISTO	in particolare l'articolo 2 del D.Lgs 36/23, Principio della fiducia, comma 3, che indica come colpa grave la palese violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza, l'omissione delle cautele, e la mancata verifica delle informazioni preventive;
VISTO	in particolare l'articolo 3 del D.Lgs 36/23, Principio dell'accesso al mercato, che impone il rispetto del principio di imparzialità e non discriminazione degli operatori economici;
	in particolare l'articolo 12 del D.Lgs 36/23, Rinvio esterno, che prevede di riferirsi alla Legge 241/90 per tutto quanto non espressamente regolato dallo stesso D.Lgs 36/23;
VISTO	l'art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento) commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023: 1. "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte". 2. "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."
VISTO	in particolare l'articolo 16 del D.Lgs 36/23, Conflitto di interessi, che impone l'assenza di alcun interesse personale che possa essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione amministrativa;
VISTO	che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VISTO	l'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" al Decreto Legislativo 36/2023, il quale definisce all'articolo 3 "Definizioni delle procedure e degli strumenti", al comma 1, lettera d): "l'affidamento diretto" come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
VISTA	la posizione Anac che "suggerisce che la stazione appaltante pubblichi sul proprio sito istituzionale la determina a contrarre, o atto equivalente, dando conto delle ragioni della scelta dell'affidatario e introducendo qualche minimo riferimento al confronto competitivo", e "il ricorso alle indagini di mercato per favorire l'applicazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'agire amministrativo";
VISTO	l'allegato II.1 del D.Lgs 36/23, Principio dell'autoorganizzazione della stazione appaltante, che riconosce alle amministrazioni appaltanti la possibilità di stabilire una disciplina specifica in ordine alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, e che le indagini di mercato devono svolgersi nelle modalità ritenute più idonee dalla stazione appaltante. I risultati devono essere formalizzati fermo restando l'esclusione della divulgazione di segreti commerciali;
VISTO	l'articolo 225 del D.Lgs 36/23, Disposizioni transitorie e di coordinamento, che determinano le date di entrata in vigore della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 23 D.Lgs 36/23, del Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico di cui all'articolo 24 D.Lgs 36/23, delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale di cui all'articolo 25 D.Lgs 36/23, e delle regole applicabili alle comunicazioni di cui all'articolo 29 D.Lgs 36/23;
VISTA	la delibera Anac 585/13/12/2023 riguardante l'utilizzo delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitali Certificate e la verifica dei Requisiti degli Operatori Economici
VISTO	l'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che prevede la suddivisione dell'appalto "per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese"

CONSIDERATO	l'art. 58 del d.lgs. 36/2023, comma 2 <i>“Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese”</i> e nel caso di specie, la suddivisione in lotti determinerebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
PRESO ATTO	che la suddivisione in procedure autonome è ammissibile quando i servizi oggetto dell'affidamento presentino specifiche peculiarità e finalità tali da non consentirne la riconduzione ad una categoria omogenee;
PRESO ATTO	Che il disposto del comma 6, lett. c), prevede che le stazioni appaltanti non qualificate <i>“procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”</i> ;
PRESO ATTO	che il Comunicato del Presidente ANAC del 5 novembre 2025 chiarisce altresì: «Dal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, lett. c) e lett. d), e 62, comma 6, lett. c), discende che le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni sub centrali , possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ad affidare appalti: - di servizi fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 221.000 euro (216.000 euro dal 1° gennaio 2026); - di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE fino alla soglia comunitaria pari a 750.000 euro »;
PRESO ATTO	Che nel medesimo comunicato si precisa che le Istituzioni scolastiche che procedono all'acquisto di servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. c), possono gestire in via autonoma anche la fase di esecuzione del contratto;
DATO ATTO	Che nella categoria merceologica <i>servizi sociali</i> si computano gli stage linguistici oltre che le attività di cui il presente atto;
CONSIDERATO	La non omogeneità delle finalità didattiche degli appalti e pertanto è stato necessario ancorché possibile suddividere in lotti le differenti procedure;
DATO ATTO	Che in ogni caso il totale impegnato non supera la soglia degli affidamenti diretti nel corrente anno fiscale;
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che: <i>«Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:</i> <i>a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;</i>
VISTO	Il regolamento dell'Istituzione scolastica per le attività negoziali che prevede facoltà in capo al DS di procedere ad affido diretto oltre tale richiamata soglia;
VISTO	Che l'importo del presente atto è da intendersi quale stanziamento per il corrente anno scolastico, essendo previsto un importo di spesa pari a euro 14.850,00 più IVA se dovuta per codesto anno solare;
VISTA	la delibera del Consiglio di Istituto che ha previsto la facoltà in capo al Dirigente Scolastico di sottoscrivere contratti pluriennali di assistenza per le fotocopiatrici dell'Istituto;
VISTO	l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA	la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
DATO ATTO	Che il presente provvedimento non riguarda acquisto di beni informatici ma servizi specializzati di educatorio per alunni 0-3 anni;
CONSIDERATA	la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
DATO ATTO	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;
DATO ATTO	che il Dirigente Scolastico ha adottato apposito provvedimento con il quale ha dato atto che, nell'ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., non si rivengono beni o servizi disponibili ;

VISTO	l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale <i>“Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.”</i>
RITENUTO	che IL Dott. Samuele Tieghi, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;
VISTO	l'art. 6 <i>bis</i> della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi , e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
DATO ATTO	della necessità di affidare i servizi di educatorio a favorire l'incremento del numero di bambini che possono accedere al servizio educativo 0-3 anni;
DATO ATTO	Che trattandosi un intervento strutturale non è stato possibile ricorrere a professionalità interne, dovendo garantire continuità quotidiana del servizio;
VISTO	l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 che al comma 10 all'opzione di proroga preventivamente prevista nei documenti di gara;
DATO ATTO	Dover garantire la continuità dei servizi per il prossimo anno scolastico e voler prevedere apposita proroga c.d. “contrattuale” nel contratto, quale circostanza negoziale già preventivata dall'Amministrazione e nota all'operatore economico contraente, che realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti con un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867);
VISTO	Che il contratto sarà stipulato con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con durata annuale, fatta salva eventuale proroga;
DATO ATTO	Prevedere nelle previsioni contrattuali apposite clausole di risoluzione automatica nel caso di sopravvenute convenzioni CONSIP con prezzi più vantaggiosi, fatta salva la facoltà dell'Operatore Economico di riformulare la propria proposta così da renderla maggiormente competitiva;
CONSIDERATO	Congruo, doveroso e opportuno prevedere apposite clausole di verifica del prezzo con la situazione del mercato per garantire in ogni caso l'offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO	della necessità di affidare celermente l'appalto alla ditta individuata senza previa richiesta di preventivi ma a seguito di informale consultazione di prezziari e listini;
CONSIDERATO	Che con il presente procedimento la Stazione Appaltante si prefigge di garantire la corretta prosecuzione delle attività didattiche, l'attuazione del PTOF e il potenziamento dell'offerta didattica;
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato altresì a garantire la continuità delle prestazioni nonché realizzare il PTOF;
CONSIDERATO	che la spesa complessiva per quanto in parola è stata stimata in €.14.850,00 per i servizi prestati dalla stipula al 30/06/2026;
CONSIDERATO	Che è interesse della stazione appaltante opzionare eventuale proroga per un ulteriore anno solare e;
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00);
CONSIDERATO	Che l'affidamento in parola si connota come acquisizione di servizi non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
CONSIDERATO	che, nel procedere all'acquisizione dei preventivi di spesa, questo Istituto non ha consultato il contraente uscente , né operatori economici invitati e non affidatari nella precedente procedura negoziata;
VALUTATI	Prezzari e listini da vari OE tramite mepa e online;
CONSIDERATO	che l'operatore GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con P.I. e Codice fiscale 00523750149 avente sede legale Via Don Guanella, 19/B 23100 Sondrio (SO) presenta un listino e prezzario vantaggioso, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
CONSIDERATO	Che l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
DATO ATTO	pertanto che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con P.I. e Codice fiscale 00523750149;
TENUTO CONTO	Che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

DATO ATTO	che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, ha svolto verifiche a campione volte ad accertare il possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale e nello specifico ha verificato la regolarità contributiva;
DATO ATTO	Che la Stazione appaltante svolgerà le ulteriori verifiche del caso;
TENUTO CONTO	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
TENUTO CONTO	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, <i>"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale."</i> si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del miglioramento di prezzo proposto dall'OE e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante ma imporre una penale pari al 5% dell'importo contrattuale in caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali;
DATO ATTO	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi e forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento a prezzo più economico e nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti;
CONSIDERATO	che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023
CONSIDERATO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
ASSUNTO	che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dal presente provvedimento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, e la mancata realizzazione degli ambienti digitali necessari alla realizzazione del PTOF;
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad €14.850,00 più IVA se dovuta trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2026;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- ❖ di autorizzare, **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023** l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture aventi ad oggetto servizi e forniture per le attività amministrative e didattiche, all'operatore economico GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con P.I. e Codice fiscale 00523750149, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €14.850,00 più IVA se dovuta;
- ❖ di autorizzare la spesa complessiva da imputare sul capitolo A.3.30 dell'esercizio finanziario 2026;
- ❖ di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs 36/2023
- ❖ di nominare il Dott. Samuele Tieghi quale RUP, ai sensi della L.241/90 nonché Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.lgs 36/2023.
- ❖ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Samuele Tieghi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso